

REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA FRUIZIONE DELL'ASILO NIDO IUAV
(emanato con decreto rettorale 7 luglio 2015, n. 291)

INDICE

- Articolo 1 (*Finalità e ambito di applicazione*)
- Articolo 2 (*Utenti Iuav*)
- Articolo 3 (*Ammissione utenti Iuav*)
- Articolo 4 (*Utenti esterni*)
- Articolo 5 (*Rette*)
- Articolo 6 (*Norma finale*)

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. L'Università luav di Venezia allo scopo di promuovere e sostenere politiche a favore della tutela dell'infanzia, della famiglia e del benessere del personale dell'Università luav, anche nel quadro di una conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, adotta il presente regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di fruizione dell'asilo aziendale da parte:
- di utenti luav che lavorano e studiano presso l'Università luav di Venezia;
 - di utenti esterni per i quali l'accesso sia regolato da atto tra l'Università luav e altro ente pubblico o privato;
 - di utenti esterni in quanto residenti nel Comune di Venezia.

Articolo 2

(Utenti luav)

- L'asilo nido aziendale è aperto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (tre anni).
- Il numero di posti totali disponibili è pari a 30 e ne possono usufruire le seguenti categorie nell'ordine di preferenza qui riportato:
 - il personale tecnico amministrativo e dirigente a tempo indeterminato e determinato;
 - gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e di dottorato di ricerca dell'ateneo;
 - il personale docente e ricercatore;
 - i titolari di assegni di ricerca banditi dall'ateneo;
 - i titolari di contratto di insegnamento;
 - il personale dell'ateneo e degli enti la cui proprietà maggioritaria sia dell'Università;
 - personale di ditte, cooperative, imprese e società di servizi per il periodo di durata dell'appalto.
- Possono usufruire dell'asilo anche bambini parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di dipendenti, anche se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. La richiesta va presentata al Direttore Generale di luav che decide sentito il CUG. Le assegnazioni di cui al presente comma sono autorizzate nel limite massimo del 10% dei posti disponibili e nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2. La riduzione della retta si applica secondo quanto previsto dal successivo art. 5
- L'interruzione del rapporto di lavoro o del contratto d'appalto in corso d'anno non pregiudica la fruizione del posto assegnato fino alla scadenza dell'anno educativo.

Articolo 3

(Ammissione utenti luav)

- Qualora le domande di iscrizione per la fruizione dell'asilo da parte dei soggetti di cui all'art. 2 fossero superiori al numero dei posti disponibili è predisposta a cura del gestore dell'asilo una graduatoria.
- La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri:
 - condizione lavorativa dei genitori:
 - per ciascun genitore lavoratore a tempo pieno, punti 20
 - per ciascun genitore lavoratore a part time, punti 15
 - genitori separati con altro genitore disoccupato, punti 10
 - condizione di studente:
 - se iscritto a corso di laurea, punti 20
 - se iscritto a corso di laurea magistrale, punti 15
 - se iscritto a corso di dottorato, punti 10
 - figli a carico
 - per ogni altro figlio a carico minore di 3 anni, punti 3
 - per ogni figlio a carico maggiore di 3 anni e fino a 14 anni, punti 2
 - altri criteri
 - genitori separati e/o divorziati, punti 1
 - nucleo familiare in cui sia presente un familiare con invalidità (100%) certificata dai servizi socio-sanitari del territorio, punti 1
 - a parità di punteggio è data la precedenza alla maggiore età del bambino per il quale viene chiesta l'iscrizione.
- Nella formulazione della graduatoria di cui al comma 1 il gestore procede ad assegnare di diritto un posto ai bambini che rientrano in una delle seguenti condizioni:
 - bambini con certificato dei servizi socio-sanitari del territorio ai sensi della legge 104/92 che dimostri l'esistenza di gravi problemi di ordine medico-psicologico;
 - bambini con genitore unico che vive da solo con il bambino;

- bambini il cui fratello o sorella frequentano l'asilo nido aziendale.

Articolo 4
(Utenti esterni)

1. L'Università può stipulare accordi o convenzioni con altri enti pubblici o privati per la fruizione dell'asilo. Gli accordi e le convenzioni disciplinano le modalità di accesso degli utenti indicati dall'atto e gli eventuali contributi di frequenza.

Accordi e convenzioni sono comunicati al gestore del servizio.

2. Nel caso in cui residuino posti per la frequenza dell'asilo, questi possono essere assegnati ad utenti esterni in quanto residenti nel Comune di Venezia, secondo l'ordine di presentazione della domanda di iscrizione e di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, per quanto applicabile.

Articolo 5
(Rette)

1. L'importo massimo della retta di frequenza è definito dal gestore dell'asilo, in accordo con l'Università.

2. L'importo della retta è modulato in tre fasce di reddito determinate in base all'ISEE, di cui alla vigente legislazione:

fino a 32.000	importo retta € 310
da 32.000 a 45.000	importo retta € 430
da 45.001	importo della retta pieno

3. Possono beneficiare della modulazione del costo della retta di frequenza:

- il personale tecnico amministrativo e dirigente a tempo indeterminato e determinato;
- gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e di dottorato di ricerca dell'ateneo e titolari di borse post dottorato;
- i titolari di assegni di ricerca banditi dall'ateneo;
- il personale docente e ricercatore.

Articolo 6
(Norma finale)

1. Il presente regolamento approvato ed emanato dall'Università è sottoscritto per adesione dal gestore dell'asilo.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento.